

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.

In sintesi la riforma prevede:

- **1 sola finestra “mobile”** per la pensione:
12 mesi dopo la maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori dipendenti;
18 mesi dopo maturazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori autonomi;
- **dal 1° gennaio 2015 l'aumento dell'età pensionabile** verrà legata all'aspettativa della vita con cadenza triennale (non più ogni 5 anni);
i coefficienti di trasformazione verranno aggiornati ogni tre anni, contemporaneamente all'aggiornamento dell'età pensionabile
- **dal 1° gennaio 2012 pensione di vecchiaia a 65 anni per le donne del pubblico impiego.**

Nel dettaglio, l'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 unifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per il pensionamento anticipato ossia il pensionamento di anzianità con il sistema delle quote o con i 40 anni di contributi prevedendo:

- il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti per i **lavoratori dipendenti (privati e pubblici)**;

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 01/01/2011 raggiungono i 40 anni di contributi, oppure che accedono alla pensione di vecchiaia con almeno 20anni di contributi

anni di contributi nel mese di	Decorrenza nuove regole
gennaio	1 febbraio dell'anno successivo
febbraio	1 marzo dell'anno successivo
marzo	1 aprile dell'anno successivo
aprile	1 maggio dell'anno successivo
maggio	1 giugno dell'anno successivo
giugno	1 luglio dell'anno successivo
luglio	1 agosto dell'anno successivo
agosto	1 settembre dell'anno successivo
settembre	1 ottobre dell'anno successivo
ottobre	1 novembre dell'anno successivo
novembre	1 dicembre dell'anno successivo
dicembre	1 gennaio del secondo anno

- il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **18 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti per i **lavoratori autonomi** e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (cioè i **co.co.co.**, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi e professionisti senza cassa).

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro autonomi, che dal 01/01/2011 raggiungono i 40 anni di contributi: oppure che accedono alla pensione di vecchiaia con almeno 20anni di contributi

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza nuove regole
gennaio	1 agosto dell'anno successivo
febbraio	1 settembre dell'anno successivo
marzo	1 ottobre dell'anno successivo
aprile	1 novembre dell'anno successivo
maggio	1 dicembre dell'anno successivo
giugno	1 agosto dell'anno successivo
luglio	1 gennaio del secondo anno
agosto	1 febbraio del secondo anno
settembre	1 marzo del secondo anno
ottobre	1 aprile del secondo anno
novembre	1 maggio del secondo anno
dicembre	1 giugno del secondo anno

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a **decorrere dall'anno 2011**.

Per il **personale del comparto scuola non cambia nulla**; resta rimane infatti ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

(In sintesi, le "finestre fisse" in ragione del trimestre o semestre di maturazione dei requisiti vengono sostituite da una "finestra mobile" in ragione della data di maturazione dei requisiti).

Ai **trattamenti pensionistici, derivanti dalla totalizzazione** dei periodi assicurativi, si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi (cioè 18 mesi).

E' prevista una **deroga** alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di **10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga** ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

A decorrere **dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e per l'assegno sociale** (in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che adegua, ogni cinque anni, i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2015), dovranno essere aggiornati con cadenza triennale in base all'aspettativa di vita (perciò non più ogni cinque anni) con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Restano in ogni caso fermi i requisiti di anzianità contributiva minima, previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione a quella dei coefficienti di trasformazione della pensione, il secondo adeguamento dei requisiti anagrafici verrà effettuato, derogando alla periodicità triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

L'applicazione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici, con gli stessi criteri di adeguamento indicati in precedenza, è estesa anche ai regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'ENPALS, nonché con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale; degli appartenenti alle Forze armate; dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; dei lavoratori dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; del personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; dei lavoratori marittimi relativamente a specifici casi, dei lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti a determinate categorie; dei giocatori di calcio e sportivi professionisti; delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In ogni caso, l'adeguamento, di cui al presente punto, non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

L'età pensionabile delle donne del pubblico impiego.

Il comma 12- sexies dell'articolo 12 della legge di riforma modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 22- ter del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, relativi **all'età pensionabile (pensione di vecchiaia) delle dipendenti pubbliche.**

A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici dipendenti pubbliche, il requisito anagrafico dei sessant'anni per la pensione di vecchiaia viene incrementato di un anno (61'anni).

Dal 1° gennaio 2012 tale requisito viene innalzato immediatamente ai 65 anni di età. Norma di salvaguardia: alle lavoratrici, che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011, verrà applicata la normativa vigente.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78

Art. 12. *Interventi in materia previdenziale*

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: Ndr. L'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, ha apportato modifiche all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.335.

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del DLgs 3 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione".

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

Ndr. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici sono ora stabilite:

- per i lavoratori dipendenti che accedono alla pensione di anzianità sulla base di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, dall'articolo 1, comma 5 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- per i lavoratori dipendenti che accedono alla pensione di vecchiaia, dall'articolo 1, comma 5 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

- per i lavoratori autonomi, dall'articolo 1, comma 5 lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- per coloro che accedono al trattamento pensionistico con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, dall'articolo 1, comma 6 lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dallo gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dallo gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una- tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in

tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Ndr. Con l'articolo 3 del DL 28 marzo 1997, n. 79, è stato disposto il differimento di sei mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, con le eccezioni previste dal successivo comma 5.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

11. L'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

